

DELIBERA N. 288/22/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TOP ADS LTD PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ) (CONTESTAZIONE N. 4/22/DSDI)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” ed in particolare gli articoli 41 e 42 (si seguito, anche “TUSMA”);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito anche “*Decreto sul commercio elettronico*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “*Decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*”;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale: “*l’inaservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*” (di seguito “*Linee Guida*”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f), nella quale si è evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*” e la lettera h) in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTO l'atto di contestazione n. 04/22/DSDI – Proc. 6/FDG del 14 marzo 2022, notificato in pari data, recante “*contestazione alla società TOP ADS LTD, per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in data 14 marzo 2022, con il quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società Top Ads Ltd (di seguito, “Società”) la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del Decreto dignità;

VISTO, altresì, l'atto di contestazione n. 03/22/DSDI – Proc. 5/FDG, recante “*contestazione alle società Google Inc, Google Ireland limited e Google Italy S.r.l., per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in data 28 febbraio 2022, con il quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del fornitore di servizi di condivisione video YouTube della società Google Ireland in qualità di “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*” ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto dignità;

SENTITA in audizione la Società in data 24 marzo 2022, in accoglimento della richiesta formulata con nota prot. n. 95715 del 21 marzo 2022;

VISTA la risposta fornita dalla Società alla richiesta di informazioni formulata ex articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 pervenuta con nota dell'11 aprile 2022 (prot. n. 121671) e successivamente integrata in data 30 giugno 2022 (prot. n. 204198);

VISTA la memoria trasmessa dalla Società in data 14 aprile 2022 (prot. n.126291);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

In data 2 dicembre 2021, è pervenuta all'Autorità una segnalazione (prot. n. 470394) nella quale si rilevava la “*presenza su YouTube di numerosi video, che potrebbero violare il DL Dignità, in quanto si pubblicizzano vincite fatte su casinò online e, in generale, il gioco d'azzardo, senza regime di comparazione dei brand e delle offerte commerciali*”.

In esito all'attività preistruttoria svolta, in data 14 marzo 2022 (prot. n. 87992 e 87927) è stato notificato l'atto di contestazione n. 04/22/DSDI [Omissis], Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della Top Ads Ltd., al [Omissis], legale della società Top Ads Ltd., e alla società Top Ads Ltd. con sede a Gzira (Malta), 240 Msida Road 3A/4A, iscritta al registro delle imprese di Malta al n. C94367, VAT MT26852019, nella qualità di titolare di 5 canali accessibili presso il servizio di piattaforma per la condivisione di video YouTube nonché del sito internet www.spikeslot.com (di seguito anche il “Sito Spike”), per la violazione dell'articolo 9 del “Decreto Dignità”.

Più precisamente, dalla navigazione del servizio di piattaforma per la condivisione di video YouTube, attraverso i 5 canali come di seguito individuati:

1. Canale YouTube “*SPIKE*” a cui sono iscritti 76.400 utenti e presenti 431 video al seguente link: <https://www.youtube.com/c/SPIKESlot2/featured>;
2. Canale YouTube “*SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT*” a cui sono iscritti 66.600 utenti e presenti 131 video al seguente link:
<https://www.youtube.com/c/SPIKESlotMachine/featured>;
3. Canale YouTube “*The Best of SPIKE*” a cui sono iscritti 30.400 utenti e presenti 88 video al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCqd_ibbGfwN2ZIIcBEmmGA,
4. Canale YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*” a cui sono iscritti 7800 e presenti 7 video al seguente link:

<https://www.youtube.com/c/SPIKEInternationalGamblingChannel/featured;>

5. Canale YouTube “*SPIKE – Slot Online*”: “*SPIKE – Slot Online*” a cui sono iscritti 31.300 utenti e presenti 64 video al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCncsk20O3Kux6c_Gp8u1phQ,

nonché dalla consultazione del sito internet www.spikeslot.com, è emersa la presunta violazione dell’art. 9 del Decreto Dignità in ragione della promozione di innumerevoli siti internet di terza parte offerenti giochi con vincite in denaro.

In particolare, al fine di dare chiara ed immediata evidenza della violazione riscontrata in ciascuno dei 5 canali YouTube riferibili alla società e sopra individuati, sono stati altresì indicati nominativamente taluni video, solo a titolo esemplificativo, tra i centinaia di contenuti ivi presenti, durante la fase preistruttoria:

- Canale I YouTube “*SPIKE*” <https://www.youtube.com/c/SPIKEslot2/featured>

1. <https://www.youtube.com/watch?v=DxNn2rVKYAc>;
2. <https://www.youtube.com/watch?v=5tOHvoDgHEw>;
3. <https://www.youtube.com/watch?v=yiaNBTp0qJY>;
4. <https://www.youtube.com/watch?v=lCFkSEJZGIU>;
5. <https://www.youtube.com/watch?v=AMxLh-vEtyw>;
6. <https://www.youtube.com/watch?v=0U7Psn6sGfY>;
7. <https://www.youtube.com/watch?v=iBJEBGccxwY>;
8. <https://www.youtube.com/watch?v=cxJqZqVSFjE&t=36s>;
9. <https://www.youtube.com/watch?v=9D2nixoInlg>;
10. <https://www.youtube.com/watch?v=SSL6kk0z2sM>.

- Canale II YouTube *SPIKE – “Slot Machine da Bar e VLT”*

<https://www.youtube.com/c/SPIKESlotMachine/featured>:

11. <https://www.youtube.com/watch?v=SwtjizEDkVg>;
12. <https://www.youtube.com/watch?v=rJYeA3pUnIU>;
13. <https://www.youtube.com/watch?v=1mdfuQUxKKY>;
14. <https://www.youtube.com/watch?v=cTtQFVSwbl8>;
15. <https://www.youtube.com/watch?v=vzv8bCG3IOM>;
16. <https://www.youtube.com/watch?v=WQ07DZH53mk>;
17. <https://www.youtube.com/watch?v=w14fK0cT9Tk>;

18. <https://www.youtube.com/watch?v=PFtxUU6Kjh4>;

19. <https://www.youtube.com/watch?v=tCl0ZxRQgfs>;

20. https://www.youtube.com/watch?v=A_waZ3EkPiI.

- Canale III YouTube “*The Best of SPIKE*”

https://www.youtube.com/channel/UCqd_ibbGfwN2ZIIcBEmmGA

21. <https://www.youtube.com/watch?v=fq8Lb2KOPUM&t=3s>;

22. <https://www.youtube.com/watch?v=CCHc28jnMk4>;

23. https://www.youtube.com/watch?v=JNRhAYG_CzU;

24. <https://www.youtube.com/watch?v=nOnnDDB9zSA>;

25. <https://www.youtube.com/watch?v=Z0Doqr4J7SA>;

26. https://www.youtube.com/watch?v=_FOUk75UzvE;

27. <https://www.youtube.com/watch?v=SB6r7SmDIDs>;

28. <https://www.youtube.com/watch?v=RBq4efchK7A>;

29. <https://www.youtube.com/watch?v=CZatEt0s9uU>;

30. <https://www.youtube.com/watch?v=7YPXUTbqVxs>.

- Canale IV YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*”

<https://www.youtube.com/c/SPIKEInternationalGamblingChannel/featured>

31. <https://www.youtube.com/watch?v=MjdnVcSGHFQ>;

32. <https://www.youtube.com/watch?v=wZuDzIzyJ6U&t=318s>;

33. <https://www.youtube.com/watch?v=iTAVmwm8Z0c>;

34. <https://www.youtube.com/watch?v=D7bl9r4c444>;

35. https://www.youtube.com/watch?v=B_eUNsk4zlIU&t=59s;

36. <https://www.youtube.com/watch?v=hMmWIDh1Rzk> ;

37. <https://www.youtube.com/watch?v=g4wzEEDsYHY>;

- Canale V YouTube “*SPIKE – Slot Online*”

https://www.youtube.com/channel/UCncsk20O3Kux6c_Gp8u1phQ

38. <https://www.youtube.com/watch?v=waeQRErlSgQ&t=189s>;

39. <https://www.youtube.com/watch?v=EiUzLNrp4XE>;

40. https://www.youtube.com/watch?v=WVFtz0Boy_M;

41. <https://www.youtube.com/watch?v=EUW5LsV-CnQ>;

42. <https://www.youtube.com/watch?v=gctl6qOXiUE>;

43. <https://www.youtube.com/watch?v=tzzlM3rarLg>;
44. <https://www.youtube.com/watch?v=dSdwQe11VhA>;
45. <https://www.youtube.com/watch?v=ufYIhf-41gU>;
46. <https://www.youtube.com/watch?v=OyiAUGlx8oU>;
47. <https://www.youtube.com/watch?v=7PHS5LZZQ4s>.

In dettaglio, all'interno di ciascuno dei 5 canali sopra identificati, nonché sul sito internet www.spikeslot.com, vengono promossi, mediante video caricati settimanalmente, molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo, altresì, la possibilità di abbonarsi al singolo canale, pagando al fornitore del servizio di piattaforma di condivisione video YouTube un diverso canone a seconda della fascia di prezzo prescelta, cui corrispondono diversi vantaggi (*fan livello 1*: 1,99 euro al mese; *fan livello 2*: 3,99 euro a mese, *fan livello 3*: 19,99 euro al mese). Al riguardo, si evidenzia la presenza, in ciascun canale, nonché presso il sito internet www.spikeslot.com, di video in cui si invitano gli utenti, a prescindere dalla loro età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire al canale, previa remunerazione degli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società

La Società, con nota trasmessa in data 11 aprile 2022 (prot. n. 121671), a valle della richiesta formulata dagli uffici in sede di audizione - svoltasi in data 24 marzo 2022 – ha fornito informazioni circa i ricavi da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in *stream*, video *discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) afferenti a ciascuno dei cinque canali YouTube alla stessa riferibili (“SPIKE”; “SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT”; “The Best of SPIKE”; “SPIKE International Gambling Channel” e “SPIKE – Slot Online”), nonché al menzionato sito www.spikeslot.com.

Con specifico riferimento ai canali creati presso la piattaforma di condivisione video YouTube, la società ha illustrato i termini e condizioni commerciali per la gestione di un canale come disciplinati all'interno del “Programma Partner” di YouTube.

Da tale illustrazione è emerso che un canale YouTube può generare dei ricavi tramite le seguenti funzionalità:

- entrate pubblicitarie: ivi inclusi annunci *display*, in *overlay* e video e possono essere visualizzati diversi tipi di annunci individuati da YouTube durante la riproduzione dei video disponibili in un canale;
- abbonamenti al canale;
- sezione *merchandising* in cui gli utenti possono sfogliare e acquistare articoli ufficiali collegati al canale nelle pagine di visualizzazione;

- *Superchat* e *Super Sticker* in cui gli utenti pagano una determinata cifra per mettere in evidenza i propri messaggi inviati tramite chat;
- entrate generate da *YouTube Premium* nel caso in cui un utente abbonato a questo servizio fruisca dei contenuti del canale YouTube di riferimento. In tale circostanza, YouTube riconosce una percentuale della sua quota di abbonamento al canale.

Con riferimento poi ai ricavi realizzati da Top Ads Ltd. tramite i 5 (cinque) canali YouTube oggetto di contestazione e suddivisi nella giornata di accertamento (24 febbraio 2022) e per il I trimestre 2022, la società ha illustrato i puntuali ricavi riversati da Google:

Canale YouTube	Ricavi 24 febbraio 2022	Ricavi I° trimestre 2022
Spike	Omissis	Omissis
The Best of Spike	Omissis	Omissis
SPIKE – Slot Machine da Bar e VLT	Omissis	Omissis
Spike International Gambling Channel	Omissis	Omissis
Spike Slot Online	Omissis	Omissis

Con riferimento poi al Sito Spike, la società dichiara che si tratta di un sito di informazione, all'interno del quale viene mostrata al pubblico l'offerta comparativa di siti di scommesse e giochi con vincita in denaro, con regolare concessione rilasciata dall'Agenzia Dogane e Monopoli e/o un collegamento a detti siti per consentire agli utenti di eseguire una scelta più consapevole.

Con riferimento al valore di tale attività, la Società afferma che questa sia indeterminabile, in quanto dipendente da fattori di natura variabile, quali le visualizzazioni ottenute e/o gli acquisti effettuati all'interno del sito dell'operatore. Pertanto, la Società ritiene che, ai fini della quantificazione di un'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, non risulta attuabile il calcolo proporzionale corrispondente al valore della pubblicità oggetto di contestazione (*ex multis*, Delibere nn. 241/20/CONS e 83/21/CONS), quanto la misura fissa pari a €0.000,00.

In data 14 aprile 2022 (prot. n. 126291) sono state presentate le memorie difensive in cui si afferma quanto segue.

- Descrizione delle attività di Top Ads

La Società rileva preliminarmente di essere una società maltese operante nel settore del *digital marketing*, il cui *core business* consiste nell’attività di creazione di *software* per PC e *smartphones* e che, in ragione delle competenze tecniche nel campo dei videogiochi del suo legale rappresentante, signor [Omissis], essa svolge altresì attività di consulenza per conto di compagnie che realizzano giochi informatici.

Parallelamente, la Società osserva che il richiamato sig. [Omissis] svolge l’attività di c.d. “*content creator*”, provvedendo alla creazione e pubblicazione di contenuti multimediali, in relazione ai quali riceve dalla società Google, attraverso la piattaforma di condivisione video YouTube, dei compensi personali periodici.

Con specifico riferimento a tale attività, la Società ritiene che i video creati si occupano “*della divulgazione informativa (i) delle caratteristiche oggettive dei giochi online con vincita in denaro e (ii) delle offerte proposte dai diversi operatori di gioco titolari di una concessione sui giochi a distanza emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “ADM”) e dotati di tutte le autorizzazioni per operare legalmente in Italia. Tale attività di divulgazione informativa viene realizzata attraverso: l’ausilio di video illustrativi gratuiti, in cui i commentatori si soffermano inizialmente sulle caratteristiche tecniche e descrittive del gioco di riferimento, per poi simulare l’attività di gioco ed evidenziare in maniera pratica le probabilità di vincita ed i rischi connessi al gioco, per consentire agli spettatori di poterne comprenderne in maniera più puntuale il loro funzionamento*”.

Inoltre, tale attività, a detta della Società, viene svolta anche attraverso “*pagine testuali in cui vengono forniti servizi informativi con una rappresentazione neutrale e meramente descrittiva – in evidente regime di comparazione – delle offerte commerciali di “molteplici siti di gioco” – come correttamente osservato dall’Autorità (pag. 3 del Provvedimento) – al fine di rappresentare in maniera completa, oggettiva ed esaustiva le proposte dei diversi operatori di gioco autorizzati in Italia*”.

In base a quanto rilevato, la Società sostiene che, attraverso i canali YouTube oggetto di contestazione e tramite il sito www.spikeslot.com, la Società si occuperebbe “*di informare gli utenti circa le caratteristiche dei diversi prodotti e servizi dei concessionari autorizzati in Italia da ADM per l’offerta di giochi e scommesse per consentire una scelta più consapevole, senza che ci sia alcuna forma di incitamento o promozione del gioco*”.

Con specifico riferimento ai canali YouTube, e, in particolare, alle ivi presenti offerte di abbonamento ed iscrizione, la Società rileva che tali servizi sono offerti dalla piattaforma YouTube in maniera standardizzata a qualsiasi utente della relativa *community*, motivo per cui non costituirebbero un autonomo incentivo al gioco.

Con particolare riferimento a quanto rilevato in fase di accertamento in relazione all’invito rivolto agli utenti dei canali e del sito internet, a prescindere dall’età, circa la possibilità di inviare i propri video di vincita in modo da consentire la diffusione delle migliori vincite effettuate, la Società osserva che “*gli utenti minori di anni 18 non possono*

registrarsi, aprire un conto di gioco, né tantomeno effettuare delle giocate, sui siti di gioco degli operatori di gioco in Italia che implementano rigidi controlli sull'identificazione della clientela". A ciò aggiunge che sia nei video diffusi sui canali YouTube che presso il sito internet, vengono mostrati sempre in maniera chiara ed evidente gli avvisi del gioco responsabile previsti dalla normativa e i loghi “18+” e “ADM” dove il logo “18+” rappresenta il logo identificato da ADM per comunicare al pubblico che non è possibile per i minori giocare sui siti di gioco. Rileva ancora che l’attività informativa sul gioco responsabile è presente nel *footer* ed in numerosi *disclaimer* del sito internet, in cui è anche presente un’apposita sezione contenente informazioni utili sui sintomi e sui comportamenti da adottare per i soggetti affetti da ludopatia.

La Società afferma, quindi, che sui canali YouTube e sul Sito Spike è adottata ogni possibile misura per rendere eventuali utenti minori di età edotti dell’impossibilità di giocare su piattaforme di gioco e che, dai dati statistici relativi ai visitatori, la percentuale di minori che guardano i video sia estremamente contenuta.

- Sulle attività contestate

Con specifico riferimento alle attività contestate, la Società ritiene che queste siano da considerarsi lecite sulla base del dettato normativo di riferimento e della lettura del combinato disposto di cui ai punti 5 e 6 delle Linee Guida. In particolare, la Società sostiene che i video riprodotti nei canali YouTube sono da configurarsi come uno strumento di intrattenimento informativo di natura audiovisiva in cui i commentatori descrivono in chiave ironica le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti e servizi di gioco per creare una loro maggiore consapevolezza. I medesimi video non promuovono in alcun modo il gioco, né rimandano ai siti degli operatori attraverso *hyperlink*, ma rappresentano una vera e propria alternativa all’attività di gioco da parte degli utenti che, anziché scommettere sui siti di gioco, assistono alle sessioni condotte da soggetti terzi per passare il tempo divertendosi.

In merito poi agli articoli presenti sul Sito Spike, rileva la società che questi si caratterizzano esclusivamente quale attività di confronto in chiave comparativa tra offerte commerciali di operatori di gioco regolarmente autorizzati in Italia, volto a favorire l’adozione di scelte consapevoli in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco.

- Ambito di applicazione soggettivo territoriale

Con riferimento all’ambito territoriale di intervento, la società rileva di non rientrare nell’alveo di applicazione del divieto di pubblicità di gioco poiché essa non ha sede legale, né secondaria nel territorio italiano, in linea con quanto previsto dall’articolo 4 delle Linee Guida.

- Sui singoli canali diffusi sulla piattaforma di condivisione di contenuti YouTube e presso il sito internet della società

In merito ai singoli canali presenti presso la piattaforma di condivisione di video YouTube, la Società premette che la suddivisione dei contenuti nei differenti canali YouTube “*ha come unico scopo la loro organizzazione omogenea, tale da consentire al pubblico interessato unicamente ad una particolare tipologia di intrattenimento (ad es. slot da bar) di individuare i contenuti target e fruirne più agevolmente*”.

• Il Canale YouTube “Spike”

Sul primo canale contestato, la Società rileva che i video ivi pubblicati hanno per oggetto l’esposizione delle caratteristiche dei giochi da casinò (cd. giochi di sorte a quota fissa) che possono essere offerti dagli operatori che detengono una regolare concessione da parte di ADM; e che l’obiettivo didattico perseguito mediante la condivisione dei video è univocamente volto a rendere il pubblico edotto delle funzionalità disponibili nei siti dei predetti operatori, mediante una forma di intrattenimento ironica e sarcastica.

Con specifico riferimento al *format* dei video, la Società rileva che “*i commentatori si soffermino, in primo luogo, sulle informazioni relative ai singoli giochi leggendo le “regole del gioco”, mediante un linguaggio accessibile a coloro che non conoscono il settore di riferimento e rendendo quindi fruibile le probabilità di vincita e le modalità di funzionamento di un determinato gioco. In una seconda fase, invece, i commentatori dei video effettuano una dimostrazione pratica delle regole di funzionamento precedentemente analizzate, con la finalità di chiarire le modalità di gioco e le conseguenze derivanti dalle scelte che un giocatore può effettuare nell’ambito delle attività di gioco*

” (enfasi aggiunta).

Inoltre, aggiunge la Società, «*sia nella fase introduttiva che durante l’attività divulgativa, ci si sofferma sulle informazioni relative ai singoli giochi mettendo in risalto le avvertenze finalizzate a disincentivare il gioco con affermazioni del seguente tenore: “al gioco è più facile perdere che vincere, cioè, il motore di pagamento dei giochi di casinò è concepito per restituire alla lunga un importo inferiore a quello giocato, quindi se nella singola partita può capitare di vincere, alla lunga è praticamente impossibile”*».

In base a ciò, la Società afferma che «*l’attività del Canale Spike è ricondotta nell’alveo della definizione di cui all’articolo 3 lett. i delle Linee Guida AGCOM come “comunicazioni di carattere descrittivo che hanno lo scopo di informare il destinatario in ordine alle caratteristiche e al funzionamento dei prodotti e servizi di gioco ovvero di identificare un operatore come concessionario di gioco legale”*».

• Canale YouTube Spike – “Slot Machine da Bar e VLT”

In merito al canale *Spike – Slot Machine da Bar e VLT*, la Società afferma che qui sono presenti esclusivamente contenuti di carattere descrittivo che hanno lo scopo di informare i destinatari in ordine alle caratteristiche e al funzionamento dei prodotti e servizi concernenti gli apparecchi di intrattenimento (comunemente definite Slot) e le *video*

lottery (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Inoltre, in merito ai contenuti dei video contestati, la società rileva che “i commentatori evidenziano in più occasioni l'evidente disparità tra il numero delle vincite e quelle delle perdite al fine di sensibilizzare il giocatore ed informarlo sulle probabilità di vincita decisamente basse. I commenti, la grafica e gli effetti sonori di cui il conduttore si avvale hanno un mero fine di intrattenimento ed informativo, dunque completamente diverso e non riferibile a quello promozionale o pubblicitario”.

- Canale YouTube “Spike International Gambling Channel”

Sul canale YouTube “*Spike International Gambling Channel*”, la Società evidenzia che esso non rientra nel campo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, non essendo rivolto al pubblico italiano; ciò in ragione sia della lingua utilizzata (inglese) che dei prodotti e servizi in oggetto, essendo non raggiungibili da un utente ubicato nel territorio italiano, affermando al riguardo che “non è quindi possibile per i giocatori italiani giocare sui siti i cui contenuti sono comunicati tramite il canale YouTube Spike International Gambling Channel”.

- Canale YouTube “The Best of Spike” e Canale Youtube “Spike – Slot Online”

In relazione ai canali denominati “*The Best of Spike e Spike*” e “*Spike Slot Online*”, la Società rileva che le attività dei canali YouTube contestati riguardano esclusivamente comunicazioni di carattere descrittivo che hanno lo scopo di informare il destinatario in ordine alle caratteristiche e al funzionamento dei prodotti e servizi di gioco e, di conseguenza, non possono che essere considerate lecite sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 5, commi 5 e 6, delle Linee Guida. A ciò aggiunge che, per quanto riguarda il canale “*The Best of Spike*”, i video caricati sono dei “*frammenti di contenuto audiovisivo, in cui vengono riprodotti momenti salienti dell’attività del conduttore con riferimento alla sua community*”; mentre, per quanto riguarda il canale “*Spike – Slot Online*” si tratta di un “*canale inattivo dal mese di dicembre 2019, con circa 50 (cinquanta) visualizzazioni in media al mese*”.

- Sito Spike

Per quanto, poi, riguarda il sito internet www.spikeslot.com, la Società afferma che si tratta, anche in questo caso, di divulgazione di informazioni sul mondo del gioco legale sia descrivendo i servizi disponibili sul mercato del gioco in Italia, anche attraverso i *link* delle offerte proposte, che fornendo curiosità e notizie inerenti ai giochi con vincite di denaro in linea con le Linee Guida adottate dall’Autorità ed in particolare l’art. 3, lett. l), in base al quale “*i siti che offrono servizio informativo riguardo alle quote e ai bonus dei concessionari di gioco a pagamento, senza alcuna forma di invito al gioco*” e l’art. 5, comma 6, a tenore del quale “*i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità*,

purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza”.

- Sulla determinazione della sanzione

La Società ritiene di non condividere la valutazione effettuata dall’Autorità sull’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, citando, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa, e in particolare il Tar del Lazio nella sentenza n. 4897/2020 (Viagogo) in cui è stato chiarito che «*la condotta presa in esame a fini sanzionatori può ritenersi unica ai fini in esame allorché ricorra “il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell’effetto”, secondo il tenore delle linee guida per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS».*

A tal riguardo, la Società aggiunge che per affermare l’unicità dell’azione o dell’omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, sia necessario da un lato che “*le asserite violazioni siano tutte collegate ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti*” e dall’altro che “*si tratti di una pluralità di atti materialmente posti in essere per integrare un’unica condotta giuridicamente rilevante se unico è lo scopo che governa tali atti o l’effetto materiale che essi determinano*”. In base a tale affermazione, la società sostiene che, per i canali YouTube “Spike”, “The Best of Spike” e “Spike Slot Online” «*le condotte sono da considerarsi oggettivamente in maniera unitaria, in quanto ciò che viene contestato nel Provvedimento è “la diffusione di contenuti promozionali di siti con vincite in denaro” (pag. 3 e 6 del Provvedimento)*».

In particolare, sulla contestualità degli atti, la Società sostiene che essa vada individuata nell’ambito temporale in cui i contenuti sono stati pubblicati: “*(i) per il canale The Best of Spike si tratta di una riproduzione riassuntiva dei canali Spike per cui non vi è dubbio alcuno che la riproduzione venga effettuata in maniera contestuale ai video pubblicati sul Canale Spike; (ii) per il canale Spike Slot Online, si tratta di contenuti che hanno esaurito i propri effetti da più di 24 mesi (si ricorda che l’ultima pubblicazione è avvenuta nel dicembre 2019) e la community di riferimento fruisce dei soli contenuti disponibili sul canale Spike*”.

Diversamente, per quanto concerne il requisito della unicità del fine o dell’effetto, la Società ritiene che “*la modalità di comunicazione di contenuti informativi è pressoché identica: in una prima fase, i commentatori effettuano una lettura delle regole del gioco, per poi commentare le caratteristiche dei giochi ed infine gli stessi commentatori rappresentano graficamente le modalità di gioco. Qualora l’Autorità ritenesse quindi illegittima la modalità di confezionamento del linguaggio utilizzato, l’asserita diffusione di contenuti promozionali dovrà riferirsi al format dei video nel loro complesso e non alla diversa diffusione dei contenuti tramite diversi canali YouTube*”.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L’articolo 9 del Decreto dignità prescrive che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...].*”.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come “*disturbo da gioco d’azzardo*”, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani, etc.). Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.). Quanto all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore dell’evento.

L’Autorità, con delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida con l’intento di coordinare le nuove previsioni del Decreto dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità.

Quanto all'oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Come affermato dal TAR del Lazio nella sentenza n. 11036/2021, posto che non esiste una puntuale normativa comunitaria sul gioco d'azzardo *online* e sulla relativa pubblicità, gli Stati membri hanno il potere di emanare disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, ancorché le stesse possano determinare delle restrizioni all'offerta ed alla prestazione di servizi, anche nell'ambito della società dell'informazione. La norma in commento, infatti, non esclude dalla propria applicabilità i soggetti stabiliti all'estero. Nella sentenza in parola, il Giudice ha precisato che le menzionate Linee Guida dell'Autorità vanno qualificate *sub specie* di circolare interpretativa - come tali prive della natura di atto amministrativo precettivo – “*le cui indicazioni, seppure volte ad indirizzare uniformemente l'attività degli uffici, possono essere motivatamente disattese dalla stessa autorità emanante, all'esito di diversa valutazione [...]*”.

A ciò occorre aggiungere che il legislatore europeo e nazionale si stanno sempre più orientando verso l'identificazione di un potere chiaro di intervento di rimozione da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei contenuti illeciti caricati presso i servizi di condivisione di video online (c.d. *video sharing platform*). In particolare, il TUSMA, all'articolo 41, comma 7, prevede che “*(f)atti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico*” (enfasi aggiunta).

Ciò posto, con specifico riferimento ai rilievi avanzati dalla Società circa la liceità dell'attività posta in essere, tanto attraverso i 5 canali YouTube quanto mediante il sito internet www.spikeslot.com, deve rilevarsi che il servizio offerto non è configurabile come un mero servizio informativo che si limita a fornire le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti e dei servizi di gioco online a pagamento, integrando invece una chiara forma di promozione degli stessi.

Infatti, con specifico riferimento ai canali “Spike” caricati presso il servizio di condivisione di video “YouTube”, dal verbale di accertamento del 24 febbraio 2022 è emerso che si tratta di video di medesimo contenuto editoriale caricati con frequenza quasi giornaliera in cui il *creator* gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro suggerendo addirittura le modalità per poter accedere a determinati bonus. Inoltre, come rilevato nell’atto di contestazione, il *creator* invita costantemente l’utente ad abbonarsi al canale contribuendo esso stesso al gioco e consentendogli, nell’abbonamento di fascia più elevata, l’invio di video relativi a giocate vincenti per pubblicizzarli tramite i canali della Società.

Pertanto, la natura pubblicitaria di ciascun contenuto esclude la natura informativa di comparazione di quote, fatta salva dalle citate Linee Guida a condizione che le informazioni siano rese disponibili da soggetti autorizzati e “*nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza*”.

Diversamente, nel caso in esame, in ciascun video il *creator* non si limita alla descrizione comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco online con vincite in denaro, utilizzando anche i soldi donati dagli utenti attraverso la piattaforma.

In merito, poi, alle presunte informazioni volte a disincentivare il gioco d’azzardo assolutamente rivolte al pubblico prima dell’inizio del singolo video, occorre rilevare che tali informazioni sono state fornite solo nei video caricati successivamente alla ricezione da parte della Società dell’atto di contestazione e neppure su tutti i video disponibili sulla piattaforma di condivisione di video YouTube e sul sito internet www.spikeslot.com.

In particolare, l’avvertimento caricato prima della visione dei video, sebbene non sufficiente ad eliminare gli effetti lesivi della condotta, tuttavia è apprezzabili in termini di attenuazione degli stessi; ed infatti, il *creator* Spike, prima della pubblicità dei vari siti con vincite in denaro, avverte che “salve a tutti signori, vi informo che i video trattano giochi d’azzardo con premi in denaro quindi si rivolgono unicamente al pubblico maggiorenne, se non sei maggiorenne ti chiedo di chiudere il video adesso. Questi video mostrano alcune nostre giocate, fatte nella nostra quotidianità che possono andare bene o male; vi ricordo che anche nel caso in cui vincessimo nel video che state per vedere che al gioco è più facile perdere che vincere cioè il motore di pagamento dei casinò è concepito per restituire alla lunga un importo inferiore a quello giocato; quindi se nella singola partita può capitare di vincere, alla lunga è praticamente impossibile. I nostri video non vogliono esortare nessuno a giocare, consigliano solo siti con regolare licenza se vi interessa sapere siti legali dove si può giocare; detto questo buon divertimento e vi ricordo che il gioco è vietato ai minori di anni 18, può causare dipendenza patologica, giocate sempre responsabilmente se vi manca autocontrollo vi sconsiglio di giocare e vi consiglio di vedere i nostri video in maniera completamente gratuita, buon divertimento”.

Al contrario, l’intento promozionale è reso ancora più evidente dalla navigazione nel sito internet www.spikeslot.com. Infatti, dai due verbali di accertamento effettuati nelle

giornate del 10 e 11 marzo 2022 (resisi necessari in ragione della corposità dei contenuti violativi ivi presenti) è emersa la presenza presso il predetto sito internet di tutti i numerosissimi video già caricati nei 5 canali “Spike” di YouTube; è altresì emersa la presenza di copiosi banner pubblicitari dei vari siti con vincite in denaro ed i relativi collegamenti ipertestuali.

Quanto ai canali YouTube, la natura promozionale delle comunicazioni in esame risulta anche rafforzata dalla circostanza che la pubblicità è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, tramite il c.d. “effetto spiazzamento”.

Dall'esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale e caricati sui canali YouTube oggetto di contestazione con cadenza settimanale, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui il *creator* promuove l'esperienza di gioco invitando ad iscriversi al canale e a supportare l'esperienza di gioco anche attraverso abbonamenti, finanche invitando l'utente a trasmettere le proprie esperienze di gioco al fine di condividerle con tutti gli utenti, sempre all'interno dei canali realizzati riferibili alla società. I video promuovono l'accesso a diversi siti di gioco con vincite in denaro, paventando l'esistenza di trucchi per vincere premi in denaro, così realizzando quell'incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare.

Inoltre, in ciascun video il *creator* non si limita all'analisi comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco online con vincite in denaro, utilizzando anche i soldi donati dagli utenti attraverso la piattaforma Google e mediante il sito www.spikeslot.com.

Infine, con specifico riferimento all'eccezione sollevata dalla società nella propria memoria difensiva circa il canale YouTube “*Spike International Gambling Channel*”, si rileva che la società non ha fornito alcuna documentazione atta a dimostrare che i siti di giochi online con vincite in denaro pubblicizzati non fossero accessibili da utenti ubicati nel territorio italiano.

Quanto alle condotte illecite, ciascun canale ha un proprio catalogo diverso dagli altri con centinaia di video (431 sul Canale YouTube “*SPIKE*”, 131 sul Canale YouTube “*SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT*”, 88 sul canale YouTube “*The Best of SPIKE*”, 7 sul canale YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*” e 64 sul canale YouTube “*SPIKE – Slot Online*”: “*SPIKE – Slot Online*”), di identica natura editoriale, ossia promozione di siti internet con vincite in denaro e decine di migliaia di utenti iscritti (76.400 sul Canale YouTube “*SPIKE*”, 66.600 sul Canale YouTube “*SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT*”, 30.400 sul canale YouTube “*The Best of SPIKE*”, 7800 sul canale YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*” e 31.300 sul canale YouTube “*SPIKE – Slot Online*”: “*SPIKE – Slot Online*”).

Pertanto, deve ritenersi che, nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati, e dunque delle azioni violative poste in essere dalla Società, la condotta illecita possa essere considerata unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per l'unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni.

In particolare, in ossequio alle linee guida per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l'unicità dell'azione o dell'omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Pertanto, dall'applicazione del “cumulo giuridico” delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di un'unica sanzione, con riferimento a ciascun canale ed al sito internet singolarmente considerati, il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo, ma in particolare la caratterizzazione e identità di ciascun canale rispetto agli altri del medesimo *creator* “Spike” nei confronti del suo pubblico.

Devesi altresì considerare che, come risulta dall'atto di contestazione, il procedimento *de quo* investe 5 canali presenti sul servizio di condivisione di video YouTube (come emerge dal verbale di accertamento del 24 febbraio 2022), da un lato, e il sito internet www.spikeslot.com, nelle due giornate di accertamento effettuato (come emerge dai verbali del 10 e 11 marzo 2022), dall'altro.

Per quanto riguarda in particolare i 5 canali “Spike” diffusi su YouTube, l'Autorità, nel relativo atto di contestazione, ha dato evidenza della chiara natura violativa dei video presenti in ciascun canale, attraverso l'individuazione a titolo esemplificativo dell'URL di alcuni video per ciascun canale, unitamente all'individuazione numerica esatta del complessivo numero di video, accomunati da un'unica linea editoriale che consiste, come detto, nella promozione di siti di gioco *online* con vincite in denaro.

In merito, poi, al sito internet www.spikeslot.com, come emerso dall'attività di accertamento svolta nelle giornate del 10 e 11 marzo 2022, la violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità appare evidente non solo in ragione dei video ivi presenti, ma anche per la presenza di banner pubblicitari di diversi siti di gioco con vincite in denaro sopra descritti, atti ad indurre il visitatore/utente a cliccare il relativo *link* ipertestuale e accedere direttamente al sito desiderato.

Per quel che concerne il *quantum*, la norma ancora l'ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (“*di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità*”) fissando tuttavia una soglia (“*e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*”). L'articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di flessibilità nella determinazione del *quantum* nell'ipotesi di applicazione

della sanzione di euro 50.000 (cinquantamila/00), circostanza che non consente graduazioni della sanzione affidate alla valutazione discrezionale di questa Autorità.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddirittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 04/22/DSDI – Proc. 6/FDG in ordine alla intervenuta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, citato "*l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*";

RILEVATO che nel caso in oggetto, non essendo possibile quantificare il valore della pubblicità trova applicazione la previsione recata dal citato comma 2 secondo cui la sanzione, per ogni violazione, è pari a euro 50.000 (cinquantamila/00);

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: "*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)*";

CONSIDERATO che, nel caso concreto, con riferimento alla condotta accertata per ciascuno dei canali Spike diffusi su YouTube e presso il sito internet www.spikeslot.com, si deve applicare il c.d. cumulo giuridico in quanto la condotta illecita, che si caratterizza per una pluralità di azioni poste in essere dalla Società con cadenza giornaliera senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per l'unicità del fine o dell'effetto, nonché dell'arco temporale di svolgimento, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse;

RILEVATO altresì che le 7 violazioni realizzate tramite i 5 canali “verificati” e “partner” di Google presenti sulla piattaforma di condivisione video YouTube (come emerge dal verbale di accertamento del 24 febbraio 2022) e tramite il sito internet www.spikeslot.com (nelle 2 giornate di accertamento, come emerge dai verbali delle giornate 9 e dell’11 marzo 2022), costituiscono tutte condotte illecite autonome da cui discende l’applicazione del c.d. cumulo materiale;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 8 della legge 689/81, di dover aumentare al doppio, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), secondo il criterio del cumulo giuridico, la sanzione amministrativa pecuniaria in ragione della quantità di video diffusi, del numero di visualizzazioni, abbonati e iscritti a ciascun canale e dell’enorme quantità di video e banner pubblicitari volti a promuovere siti con vincite in denaro presenti sul sito internet www.spikeslot.com;

RITENUTO, altresì , di dover complessivamente determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 700.000,00 (settecentomila/00), corrispondente all’importo di 50.000 (cinquantamila/00) previsto per la singola violazione aumentato al doppio, euro 100.000,00, (centomila/00), secondo il criterio del cumulo giuridico ex art. 8 della legge n. 689/1981, moltiplicato per i 5 canali YouTube in cui è stata rilevata, nella giornata del 24 febbraio 2022, la violazione e per le 2 giornate del 10 e 11 marzo 2022, per quanto riguarda il sito internet www.spikeslot.com, secondo il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, al netto di ogni altro onere accessorio;

RITENUTO che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere dalla Società deve ritenersi di entità elevata in ragione del gran numero di video trasmessi. Peraltra, la lesività della condotta risulta aggravata anche dal potenziale numero di utenti raggiungi (abbonati, iscritti al canale, visualizzazioni). Inoltre, appare necessario tenere conto degli indebiti vantaggi economici conseguiti dalla Società attraverso il contratto stipulato con la società Google in funzione delle visualizzazioni ed abbonamenti ottenuti grazie ai contenuti illeciti caricati sulla piattaforma di condivisione di video YouTube.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, a seguito della ricezione dell’atto di contestazione, non solo non ha provveduto a chiudere i canali ivi identificati e a rimuovere i relativi video dai canali YouTube e dal sito internet www.spikeslot.com, ma continua a pubblicare settimanalmente contenuti di medesima natura. Occorre, tuttavia, osservare che la

Società, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, ha introdotto alcune modifiche ai propri contenuti, inserendo prima di ogni video caricato un avvertimento di 60 secondi sui contenuti promossi. Tale azione, sebbene non abbia eliminato le conseguenze dell'illecito, ne ha comunque attenuato, almeno in parte, la portata lesiva.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di legge di cui è stata accertata la violazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la Società ha prodotto in data 30 giugno 2022 (prot. n. 204198) il proprio bilancio, contabilizzato all'estero, dal quale è emerso che la stessa ha generato, nell'anno 2020, un fatturato di circa [Omissis] euro. Pertanto, si ritiene che le condizioni siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto e da far ritenere congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 04/22/DSDI nella misura corrispondente ad euro 100.000 (centomila/00) per ciascuna delle 7 violazioni riscontrate, per un totale di euro 700.000,00 (settecentomila/00), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Top Ads Ltd. con sede a Gzira (Malta), 240 Msida Road 3A/4A, iscritta al registro delle imprese di Malta al n. C94367, VAT MT26852019, quale titolare dei canali YouTube sopra descritti nonché del sito internet www.spikeslot.com, di:

- cessare la condotta contestata;
- qualora la Società non vi abbia già provveduto, rimuovere entro e non oltre 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube”, nonché presso il sito internet www.spikeslot.com, tutti i video oggetto di contestazione ancora disponibili, e segnatamente:
 1. <https://www.youtube.com/watch?v=mZh9unWd08c>
 2. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14>
 3. <https://www.youtube.com/watch?v=NdHhpFmWKZQ>

4. <https://www.youtube.com/watch?v=fnfHMqqEAM0>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=cOEI7MOzB-A>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=K0fUI7kytbc>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=NFsTcDmVN0c>
8. https://www.youtube.com/watch?v=_6J1GY-tfhY
9. <https://www.youtube.com/watch?v=8HxXHTV4lKI>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=stoQN9t-0Xw>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=9s>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=ZeoklpSZA9g>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=dlScN6-e6cc>
14. <https://www.youtube.com/watch?v=Ybh9PHxH3vA>
15. <https://www.youtube.com/watch?v=aU5TSZrf6uA>
16. https://www.youtube.com/watch?v=8o_XG34UUzY
17. <https://www.youtube.com/watch?v=VG5O-9wtGiA>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=HJvksIUkPoU>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=N0Xf9ZRDDu0>
20. <https://www.youtube.com/watch?v=6vpwfYDu9KQ>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs>
22. <https://www.youtube.com/watch?v=n10e8Tmb948>
23. <https://www.youtube.com/watch?v=veuxr1P1nHg>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY>
25. https://www.youtube.com/watch?v=K7aH_RVWsNc
26. <https://www.youtube.com/watch?v=CFeMrqepvfc>
27. <https://www.youtube.com/watch?v=XKfomqx9pXc>
28. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=24s>
29. <https://www.youtube.com/watch?v=DI2OpvPhDpk>
30. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0>
31. https://www.youtube.com/watch?v=Jix5_SpQPE8
32. <https://www.youtube.com/watch?v=Dd3AlVhO9R8>
33. <https://www.youtube.com/watch?v=OpQh9Xv9wGM>

34. https://www.youtube.com/watch?v=W2nt6P0Cp_g
35. <https://www.youtube.com/watch?v=I7nAQERq9-Y>
36. <https://www.youtube.com/watch?v=k4gh9A7g82A>
37. <https://www.youtube.com/watch?v=L9t1yvqa-OY>
38. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY&t=11s>
39. https://www.youtube.com/watch?v=Klyqtpxkc_0
40. <https://www.youtube.com/watch?v=C7Ig5UEXB-c>
41. <https://www.youtube.com/watch?v=BoufZccUBi0>
42. <https://www.youtube.com/watch?v=sjiDeE9sQKc>
43. <https://www.youtube.com/watch?v=Cx2sJt8T5J8>
44. <https://www.youtube.com/watch?v=wKL2VjW1LnE>
45. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM>
46. <https://www.youtube.com/watch?v=xzROgI2c5Oo>
47. <https://www.youtube.com/watch?v=KfTx1kxFQw8>
48. <https://www.youtube.com/watch?v=3XQOG3HEcLE>
49. <https://www.youtube.com/watch?v=xf0CKlJpqLE>
50. <https://www.youtube.com/watch?v=d9RW6LKfcR8>
51. <https://www.youtube.com/watch?v=Ab3O2caDW8s>
52. <https://www.youtube.com/watch?v=bnlfJU93sew>
53. <https://www.youtube.com/watch?v=DWYYZIWEfBk>
54. <https://www.youtube.com/watch?v=nq3wPzlRlmk>
55. <https://www.youtube.com/watch?v=cyAi-o8u34k>
56. <https://www.youtube.com/watch?v=FWF0RylWKEs>
57. <https://www.youtube.com/watch?v=VG5O-9wtGiA&t=10s>
58. https://www.youtube.com/watch?v=_6J1GY-tfhY&t=179s
59. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=34s>
60. <https://www.youtube.com/watch?v=xzROgI2c5Oo&t=4s>
61. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY&t=22s>
62. <https://www.youtube.com/watch?v=Fkqs9wwN63g>
63. <https://www.youtube.com/watch?v=Cp9fPB-ygG8>

64. <https://www.youtube.com/watch?v=gBCohUeuzpE>
65. <https://www.youtube.com/watch?v=lXSiqXrYBB8>
66. <https://www.youtube.com/watch?v=ptSftmXgxuc>
67. <https://www.youtube.com/watch?v=qDen5dcoSOY>
68. <https://www.youtube.com/watch?v=cyAi-o8u34k&t=12s>
69. <https://www.youtube.com/watch?v=uI9oyNaANyg>
70. <https://www.youtube.com/watch?v=Wt-N1i-OraQ>
71. <https://www.youtube.com/watch?v=Cx2sJt8T5J8&t=10s>
72. <https://www.youtube.com/watch?v=Kgr61AMe4LY>
73. <https://www.youtube.com/watch?v=qYXJr2Vh6EI>
74. https://www.youtube.com/watch?v=Klyqtpxkc_0&t=14s
75. <https://www.youtube.com/watch?v=3hg43HUs1m8>
76. <https://www.youtube.com/watch?v=LjW8H8QeqQE>
77. <https://www.youtube.com/watch?v=AQ1fx2qoSA4>
78. <https://www.youtube.com/watch?v=Vk166YNXsE8>
79. <https://www.youtube.com/watch?v=JqbgRoNXU2U>
80. <https://www.youtube.com/watch?v=BoufZccUBi0&t=12s>
81. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM&t=19s>
82. <https://www.youtube.com/watch?v=7AS6tzatw48>
83. <https://www.youtube.com/watch?v=yOfC9bttKUY>
84. <https://www.youtube.com/watch?v=2rLvsCKDDJA>
85. <https://www.youtube.com/watch?v=rvbNiytTVOU&t=1454s>
86. <https://www.youtube.com/watch?v=LKhVTKm9vHM&t=932s>
87. <https://www.youtube.com/watch?v=QVX6LTMKbAM&t=571s>
88. <https://www.youtube.com/watch?v=qmVvjTKQdlQ>
89. <https://www.youtube.com/watch?v=UKwubRmKglQ&t=141s>
90. <https://www.youtube.com/watch?v=DWYYZIWEfBk&t=10s>
91. https://www.youtube.com/watch?v=OTAv_ugQbUM
92. https://www.youtube.com/watch?v=dHZK5_aYlrU
93. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=12s>

94. <https://www.youtube.com/watch?v=grCGNU6nkHQ>
95. https://www.youtube.com/watch?v=K7aH_RVWsNc&t=11s
96. <https://www.youtube.com/watch?v=vGwUd-iBnD4>
97. <https://www.youtube.com/watch?v=EUm2gFlPsq8>
98. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=69s>
99. <https://www.youtube.com/watch?v=Qc21Xuor4rY>
100. <https://www.youtube.com/watch?v=N0Xf9ZRDDu0&t=11s>
101. <https://www.youtube.com/watch?v=RBGkpouHEnc>
102. https://www.youtube.com/watch?v=-c1PC_QI5_Y
103. <https://www.youtube.com/watch?v=Ixj82EemUuA>
104. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c>
105. <https://www.youtube.com/watch?v=ZeoklpSZA9g&t=12s>
106. <https://www.youtube.com/watch?v=dIScN6-e6cc&t=13s>
107. <https://www.youtube.com/watch?v=Uvw6GeDHr88>
108. <https://www.youtube.com/watch?v=p7TA7Aenncw>
109. <https://www.youtube.com/watch?v=OpQh9Xv9wGM&t=13s>
110. <https://www.youtube.com/watch?v=ryXUfhlxtrI>
111. <https://www.youtube.com/watch?v=Ab3O2caDW8s&t=18s>
112. <https://www.youtube.com/watch?v=GK8WrL9DZ5g>
113. <https://www.youtube.com/watch?v=ajbv7uDnZNs>
114. <https://www.youtube.com/watch?v=bnlfJU93sew&t=15s>
115. <https://www.youtube.com/watch?v=2ICENBP6OtU>
116. <https://www.youtube.com/watch?v=k4ztdXSJgPA>
117. <https://www.youtube.com/watch?v=zZdCA28Zbf4>
118. https://www.youtube.com/watch?v=lJDeNvna_A0
119. https://www.youtube.com/watch?v=mFpgdvoVU_U
120. <https://www.youtube.com/watch?v=oggmDphG000>
121. <https://www.youtube.com/watch?v=3GLagI6gHsU>
122. <https://www.youtube.com/watch?v=G2oyg2q29Qk>
123. <https://www.youtube.com/watch?v=lhNIgfocTTY>

124. <https://www.youtube.com/watch?v=X6R2SozhTFE>
125. <https://www.youtube.com/watch?v=ZqwS4IzRhxA>
126. https://www.youtube.com/watch?v=xv11Xk_20Rg
127. <https://www.youtube.com/watch?v=PNk0Tp1pt0I>
128. https://www.youtube.com/watch?v=Crg_TwuAnGQ
129. <https://www.youtube.com/watch?v=IuiqCZTgTtg>
130. <https://www.youtube.com/watch?v=ROTh4hPUH24>
131. <https://www.youtube.com/watch?v=P6SG0OKVpvk>
132. <https://www.youtube.com/watch?v=JB28iMoDbBg>
133. <https://www.youtube.com/watch?v=kmwZv-t72Qs>
134. <https://www.youtube.com/watch?v=YJwfKVxvkm4>
135. <https://www.youtube.com/watch?v=KfTx1kxFQw8&t=9s>
136. <https://www.youtube.com/watch?v=n10e8Tmb948&t=21s>
137. <https://www.youtube.com/watch?v=rknYBnVBEII>
138. <https://www.youtube.com/watch?v=vk23ehHWiEo>
139. <https://www.youtube.com/watch?v=wKL2VjW1LnE&t=17s>
140. <https://www.youtube.com/watch?v=HNVmmtEPo0k>
141. <https://www.youtube.com/watch?v=XBChxZPjyw0>
142. <https://www.youtube.com/watch?v=C7Ig5UEXB-c&t=8s>
143. <https://www.youtube.com/watch?v=aq0kvqJJZPU>
144. <https://www.youtube.com/watch?v=nq3wPzlRlmk&t=9s>
145. <https://www.youtube.com/watch?v=XKfomqx9pXc&t=8s>
146. <https://www.youtube.com/watch?v=d9RW6LKfcR8&t=9s>
147. <https://www.youtube.com/watch?v=w5xSKWjy0fI>
148. <https://www.youtube.com/watch?v=k4gh9A7g82A&t=8s>
149. <https://www.youtube.com/watch?v=nXs-wdwhb5M>
150. <https://www.youtube.com/watch?v=mw7j3CWEQoE>
151. https://www.youtube.com/watch?v=W2nt6P0Cp_g&t=116s
152. <https://www.youtube.com/watch?v=ix2PqvwpbI8>
153. <https://www.youtube.com/watch?v=DMGnBMuPdhY>

154. <https://www.youtube.com/watch?v=KmpvoyPzAvo>
155. https://www.youtube.com/watch?v=FEd_Uione60
156. <https://www.youtube.com/watch?v=Ajjg12VGcaU+>
157. <https://www.youtube.com/watch?v=L9t1yvqa-OY&t=11s>
158. <https://www.youtube.com/watch?v=NKZljdNWBpw>
159. <https://www.youtube.com/watch?v=lMgKeUWGQts>
160. <https://www.youtube.com/watch?v=KAt1haSnN0k>
161. <https://www.youtube.com/watch?v=GdBFinZ3Z8Q>
162. <https://www.youtube.com/watch?v=xf0CKlJpqLE>
163. https://www.youtube.com/watch?v=LzB_6ONq668
164. <https://www.youtube.com/watch?v=7JTQ3zutrR0>
165. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c>
166. <https://www.youtube.com/watch?v=sm5iVi1KWDQ>
167. <https://www.youtube.com/watch?v=IuqmkdaoeuE>
168. <https://www.youtube.com/watch?v=sNsV3PDcWJs>
169. <https://www.youtube.com/watch?v=AJanzRyfZE4>
170. https://www.youtube.com/watch?v=MNAwqTe_btg
171. <https://www.youtube.com/watch?v=paScjW5APpo>
172. <https://www.youtube.com/watch?v=fwEbvdzQrPM>
173. <https://www.youtube.com/watch?v=Zzw-bfILB9c>
174. <https://www.youtube.com/watch?v=aUuSJAHS70>
175. <https://www.youtube.com/watch?v=OABrIarEbYY>
176. https://www.youtube.com/watch?v=tlxfbFK4_8I
177. https://www.youtube.com/watch?v=jUT_qqeI4Jg
178. <https://www.youtube.com/watch?v=j50IkEO-kNo>
179. <https://www.youtube.com/watch?v=wMyFOrL00ek>
180. https://www.youtube.com/watch?v=l5Iweo_sPMg
181. <https://www.youtube.com/watch?v=oGDRA77D1Ug>
182. <https://www.youtube.com/watch?v=O7tl8N6dFpw>
183. <https://www.youtube.com/watch?v=c34u06W-heI>

184. https://www.youtube.com/watch?v=g-7oAnG_h60
185. <https://www.youtube.com/watch?v=gHxx02ysCMs>
186. https://www.youtube.com/watch?v=STc_yV-XPIU
187. <https://www.youtube.com/watch?v=1UmsjGl1WXo>
188. <https://www.youtube.com/watch?v=DNFXjRhBmcM>
189. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx2WQHIWkqI>
190. https://www.youtube.com/watch?v=op_XQ1_ms5c
191. <https://www.youtube.com/watch?v=m97KxwzqWWc>
192. <https://www.youtube.com/watch?v=wPo2syNuU3I>
193. <https://www.youtube.com/watch?v=aUjEbtf-uO8>
194. <https://www.youtube.com/watch?v=6pQr17NjhXc>
195. <https://www.youtube.com/watch?v=8HyA9d2g8xM>
196. <https://www.youtube.com/watch?v=6-yNqgFdyRg>
197. https://www.youtube.com/watch?v=x_6hMdr-JDw
198. <https://www.youtube.com/watch?v=FrIcSSNNfW4>
199. <https://www.youtube.com/watch?v=qqfNf45EKTU>
200. <https://www.youtube.com/watch?v=hRcS8zNAzjg>
201. <https://www.youtube.com/watch?v=w0VPcvjAWQ0>
202. <https://www.youtube.com/watch?v=jQfw0R-0-iw>
203. <https://www.youtube.com/watch?v=o1uVqGni5IU>
204. <https://www.youtube.com/watch?v=v6DylCCbdls>
205. https://www.youtube.com/watch?v=StNg5A66o_k
206. <https://www.youtube.com/watch?v=pLsvbBRd8dk>
207. <https://www.youtube.com/watch?v=5q0W7TgEoJE>
208. <https://www.youtube.com/watch?v=9wMp7S6p5vg>
209. <https://www.youtube.com/watch?v=vMY3viWXmQM>
210. <https://www.youtube.com/watch?v=s8uKdaFPQ44>
211. <https://www.youtube.com/watch?v=lGXJu7abpQ8>
212. https://www.youtube.com/watch?v=ihQZE6_hSoI
213. <https://www.youtube.com/watch?v=DfO72UOFNWk>

214. <https://www.youtube.com/watch?v=3bjnuC0naN4>
215. <https://www.youtube.com/watch?v=miX2W8ngNIY>
216. <https://www.youtube.com/watch?v=KCZ4hIinIYA>
217. <https://www.youtube.com/watch?v=efuZjUXcyb4>
218. <https://www.youtube.com/watch?v=ZXeoycLio1E>
219. <https://www.youtube.com/watch?v=ZSCUAuzwD4c>
220. <https://www.youtube.com/watch?v=o-gUyVIMiQo>
221. https://www.youtube.com/watch?v=_Eo5sLIbs_k
222. <https://www.youtube.com/watch?v=VAMdcssJXbA>
223. <https://www.youtube.com/watch?v=AoJMTTjQwVY>
224. <https://www.youtube.com/watch?v=J0cQ9UN-fF4>
225. https://www.youtube.com/watch?v=X41o_Q-L8P0
226. <https://www.youtube.com/watch?v=e9kBjNHjNK8>
227. https://www.youtube.com/watch?v=m-wVWC-_x6M
228. <https://www.youtube.com/watch?v=sbpcivVmZfU>
229. https://www.youtube.com/watch?v=_2z9u7YJeLo
230. <https://www.youtube.com/watch?v=uocuwyKseNc>
231. <https://www.youtube.com/watch?v=-pWmcMQKuq4>
232. https://www.youtube.com/watch?v=ShWDWB_lv38
233. <https://www.youtube.com/watch?v=JjI60zYSiUg>
234. <https://www.youtube.com/watch?v=99daMbUMx38>
235. <https://www.youtube.com/watch?v=-Xi59nhjAsI>
236. <https://www.youtube.com/watch?v=5yTOMqop5P8>
237. https://www.youtube.com/watch?v=3wGp9_n_qcA
238. <https://www.youtube.com/watch?v=gfNt4nYx2Rk>
239. <https://www.youtube.com/watch?v=o50abh59adg>
240. <https://www.youtube.com/watch?v=2LQKINTDKrs>
241. <https://www.youtube.com/watch?v=hegirM8h5Bg>
242. <https://www.youtube.com/watch?v=87Q9LKO8geQ>
243. <https://www.youtube.com/watch?v=CGBR4ZFaexQ>

244. <https://www.youtube.com/watch?v=tbfOGgb7QKA>
245. <https://www.youtube.com/watch?v=fACMNcBRpbI>
246. <https://www.youtube.com/watch?v=7Z4HqmLMAoA>
247. <https://www.youtube.com/watch?v=-3c00YGXnSA>
248. <https://www.youtube.com/watch?v=XvYLT1tgEGY>
249. <https://www.youtube.com/watch?v=YgRbYT2n54E>
250. <https://www.youtube.com/watch?v=FFEUAyH0LsU>
251. <https://www.youtube.com/watch?v=ICGattyR6-Y>
252. <https://www.youtube.com/watch?v=IbCeDa96q9c>
253. <https://www.youtube.com/watch?v=dKhk7iITtX0>
254. <https://www.youtube.com/watch?v=xYzRvwtUQ8o>
255. <https://www.youtube.com/watch?v=UY6MvJwLY2o>
256. https://www.youtube.com/watch?v=QnRHmUx6L_Q
257. <https://www.youtube.com/watch?v=93v4oBVSeJY>
258. <https://www.youtube.com/watch?v=l1QEeWu0rIY>
259. <https://www.youtube.com/watch?v=iKJqQ018kQQ>
260. <https://www.youtube.com/watch?v=tOGMUwZcSLA>
261. <https://www.youtube.com/watch?v=g8tTdHh1P8k>
262. <https://www.youtube.com/watch?v=3JGVWK8azZI>
263. <https://www.youtube.com/watch?v=JEffnVPWIVo>
264. <https://www.youtube.com/watch?v=wpib8dkvghs>
265. <https://www.youtube.com/watch?v=JybHtsPWq84>
266. <https://www.youtube.com/watch?v=IbYeFk7CVIY>
267. <https://www.youtube.com/watch?v=BR0233jmMcU>
268. <https://www.youtube.com/watch?v=Rva9wCYIuQI>
269. <https://www.youtube.com/watch?v=oESWbRYuweE>
270. <https://www.youtube.com/watch?v=YR5I4fkxFH4>
271. <https://www.youtube.com/watch?v=-HMVMXT-g0M>
272. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlb_uRBc
273. <https://www.youtube.com/watch?v=mffFd7e1Z-TA>

274. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo>
275. <https://www.youtube.com/watch?v=q74v6DZuJ1Q>
276. <https://www.youtube.com/watch?v=VvL3p8PjlE4>
277. https://www.youtube.com/watch?v=MdiQZSAh8_s
278. <https://www.youtube.com/watch?v=XMpOPBL-Azw>
279. https://www.youtube.com/watch?v=LtHnr_o5nWk
280. https://www.youtube.com/watch?v=wh1Z_Ryi-Tw
281. <https://www.youtube.com/watch?v=D4zYzM5nfgI>
282. <https://www.youtube.com/watch?v=ZZRtIMv-ZeY>
283. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c
284. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c
285. <https://www.youtube.com/watch?v=WOQJO6X6yDQ>
286. <https://www.youtube.com/watch?v=8FEqIUY62dA>
287. <https://www.youtube.com/watch?v=354z40tYcz0>
288. <https://www.youtube.com/watch?v=wluZFOPFxXc>
289. <https://www.youtube.com/watch?v=NvtV0-7WZ3w>
290. https://www.youtube.com/watch?v=TR_0seNHu3c
291. <https://www.youtube.com/watch?v=itkMQmTsb3Y>
292. <https://www.youtube.com/watch?v=VqVPoRQ0oPY>
293. <https://www.youtube.com/watch?v=OKK3bRGd900>
294. <https://www.youtube.com/watch?v=Op4Q0-iOHHc>
295. <https://www.youtube.com/watch?v=-3sQx0jPBIA>
296. <https://www.youtube.com/watch?v=TxvFjh1MUek>
297. <https://www.youtube.com/watch?v=JsTWY5NsI7c>
298. <https://www.youtube.com/watch?v=U3UI2lHrLbs>
299. <https://www.youtube.com/watch?v=TYM2tUFOW4M>
300. https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RaofGzs4
301. https://www.youtube.com/watch?v=vk0vNZF7_oY
302. <https://www.youtube.com/watch?v=5QBXBPo5S7c>
303. <https://www.youtube.com/watch?v=4om3zPA3waM>

- 304. <https://www.youtube.com/watch?v=fvW3CV3SkBI>
- 305. <https://www.youtube.com/watch?v=VUG1Zc3R-yQ>
- 306. <https://www.youtube.com/watch?v=mzF1uNyBoFo>
- 307. <https://www.youtube.com/watch?v=h9O5I4eMalQ>
- 308. <https://www.youtube.com/watch?v=TGCfTsND0so>
- 309. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSFl0Y>
- 310. <https://www.youtube.com/watch?v=v5nMweJU0LU>
- 311. <https://www.youtube.com/watch?v=yIHd92iVndU>
- 312. <https://www.youtube.com/watch?v=0z564Hwc9bg>
- 313. <https://www.youtube.com/watch?v=CvaCv93OgpA>
- 314. <https://www.youtube.com/watch?v=9XErH3qAktQ>
- 315. <https://www.youtube.com/watch?v=9XErH3qAktQ>
- 316. <https://www.youtube.com/watch?v=KNCUf3rMcRw>
- 317. <https://www.youtube.com/watch?v=f69elPota0Q>
- 318. <https://www.youtube.com/watch?v=hn5U0pReuNA>
- 319. <https://www.youtube.com/watch?v=yEOQUpEO2BA>
- 320. <https://www.youtube.com/watch?v=kzhfuGEavX8>
- 321. <https://www.youtube.com/watch?v=uvjlML8tPKw>
- 322. <https://www.youtube.com/watch?v=kyKT4-blhGs>
- 323. <https://www.youtube.com/watch?v=pkm79l7Agpo>
- 324. <https://www.youtube.com/watch?v=KogQ9HrlYXM>
- 325. https://www.youtube.com/watch?v=303HiHpLO_c
- 326. <https://www.youtube.com/watch?v=JttJ8umBmbc>
- 327. <https://www.youtube.com/watch?v=WJoUf3xAvgc>
- 328. https://www.youtube.com/watch?v=GH_UhD4c1e0
- 329. <https://www.youtube.com/watch?v=kdAe4dTsyhU>
- 330. <https://www.youtube.com/watch?v=Ut6pSItziwI>
- 331. <https://www.youtube.com/watch?v=WFddkkWUn8g>
- 332. https://www.youtube.com/watch?v=DOgkHH4A_VQ
- 333. <https://www.youtube.com/watch?v=FVm8wJnm-M>

- 334. <https://www.youtube.com/watch?v=lPpU2lVOGs>
- 335. <https://www.youtube.com/watch?v=eEra-7-XzrU>
- 336. <https://www.youtube.com/watch?v=jcL7OgFhM3U>
- 337. <https://www.youtube.com/watch?v=wobAPA5kCrY>
- 338. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rqejM>
- 339. <https://www.youtube.com/watch?v=tJ5fQ5Su8Q>
- 340. <https://www.youtube.com/watch?v=bNx6qfiEtk8>
- 341. <https://www.youtube.com/watch?v=gojVOxSDRIQ>
- 342. <https://www.youtube.com/watch?v=p3FMPSzn17Q>
- 343. <https://www.youtube.com/watch?v=KwXjtKw55c4>
- 344. <https://www.youtube.com/watch?v=s431HUMxpA4>
- 345. <https://www.youtube.com/watch?v=TYmoFIcb6V0>
- 346. <https://www.youtube.com/watch?v=GxJQi3kFWZQ>
- 347. <https://www.youtube.com/watch?v=bnlfJU93sew&t=33s>
- 348. <https://www.youtube.com/watch?v=8HxXHTV4lKI&t=25s>
- 349. https://www.youtube.com/watch?v=lJDeNvna_A0&t=16s
- 350. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c&t=9s>
- 351. <https://www.youtube.com/watch?v=S9xcdn9CiKg>
- 352. https://www.youtube.com/watch?v=z_s9-CPBYAo
- 353. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZIb_uRBc&t=8s
- 354. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo&t=9s>
- 355. <https://www.youtube.com/watch?v=JsTWY5NsI7c&t=14s>
- 356. <https://www.youtube.com/watch?v=DwXOEbQ40H4>
- 357. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSFl0Y&t=21s>
- 358. <https://www.youtube.com/watch?v=yIHd92iVndU&t=15s>
- 359. https://www.youtube.com/watch?v=-c1PC_QI5_Y&t=11s
- 360. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=89s>
- 361. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=39s>
- 362. <https://www.youtube.com/watch?v=hfbWUFHaAEE>
- 363. <https://www.youtube.com/watch?v=DfO72UOFNWk&t=16s>

- 364. https://www.youtube.com/watch?v=XW_sUWB-x94
- 365. <https://www.youtube.com/watch?v=JuRSFVgdueE>
- 366. <https://www.youtube.com/watch?v=JEffnVPWIVo&t=9s>
- 367. <https://www.youtube.com/watch?v=oESWbRYuweE&t=13s>
- 368. https://www.youtube.com/watch?v=Hg69qf_dIgc
- 369. <https://www.youtube.com/watch?v=XV5Bp06DtMU>
- 370. <https://www.youtube.com/watch?v=D4zYzM5nfgI&t=8s>
- 371. <https://www.youtube.com/watch?v=FFEUAyH0LsU&t=10s>
- 372. <https://www.youtube.com/watch?v=wluZFOPFxXc&t=12s>
- 373. <https://www.youtube.com/watch?v=t-vw89tXXGs>
- 374. https://www.youtube.com/watch?v=rSxnf_AltM4
- 375. <https://www.youtube.com/watch?v=g8tTdHh1P8k&t=9s>
- 376. <https://www.youtube.com/watch?v=nY2hpieTHCQ>
- 377. <https://www.youtube.com/watch?v=UDDYXIflow>
- 378. <https://www.youtube.com/watch?v=mqFx-TBzsdy>
- 379. <https://www.youtube.com/watch?v=0zu3BuWOeic>
- 380. <https://www.youtube.com/watch?v=JC4ofjPwbHQ>
- 381. <https://www.youtube.com/watch?v=Ucl1uu1JDlc>
- 382. <https://www.youtube.com/watch?v=rvbNiytTVOU&t=1470s>
- 383. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM&t=49s>
- 384. <https://www.youtube.com/watch?v=srCiWiww-co>
- 385. <https://www.youtube.com/watch?v=yEOQUpEO2BA&t=135s>
- 386. <https://www.youtube.com/watch?v=Rf6KoeUlzqg>
- 387. <https://www.youtube.com/watch?v=SYSYBk4smhE>
- 388. <https://www.youtube.com/watch?v=F3tzibqtqVw>
- 389. <https://www.youtube.com/watch?v=uH0iGJfAXmY>
- 390. https://www.youtube.com/watch?v=_W_ec0Bdbqs
- 391. https://www.youtube.com/watch?v=MdiQZSAh8_s&t=11s
- 392. <https://www.youtube.com/watch?v=CVzM3n7ySUQ>
- 393. https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RaofGzs4&t=11s

- 394. <https://www.youtube.com/watch?v=YJH8IFmVVyw>
- 395. <https://www.youtube.com/watch?v=RhubwY1jVfM>
- 396. <https://www.youtube.com/watch?v=CyTrEaevV2Y>
- 397. <https://www.youtube.com/watch?v=ptSftmXgxuc&t=25s>
- 398. <https://www.youtube.com/watch?v=KfvxatXz2p0>
- 399. <https://www.youtube.com/watch?v=w97g1DPeEKo>
- 400. https://www.youtube.com/watch?v=ShWDWB_lv38&t=20s
- 401. <https://www.youtube.com/watch?v=LbBME5hVcTo>
- 402. <https://www.youtube.com/watch?v=L6PJ8nG9HJw&t=53s>
- 403. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=155s>
- 404. https://www.youtube.com/watch?v=dHZK5_aYlrU&t=23s
- 405. https://www.youtube.com/watch?v=K7aH_RVWsNc&t=157s
- 406. <https://www.youtube.com/watch?v=tJ5fQ5Su8Q&t=34s>
- 407. <https://www.youtube.com/watch?v=dV9Ebwc4XwY>
- 408. <https://www.youtube.com/watch?v=Cx2sJt8T5J8&t=30s>
- 409. <https://www.youtube.com/watch?v=v6DylCCbdls&t=25s>
- 410. <https://www.youtube.com/watch?v=ajbv7uDnZNs&t=28s>
- 411. <https://www.youtube.com/watch?v=p3FMPSz17Q&t=60s>
- 412. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=74s>
- 413. <https://www.youtube.com/watch?v=Ixj82EemUuA&t=31s>
- 414. <https://www.youtube.com/watch?v=Kgr61AMe4LY&t=22s>
- 415. <https://www.youtube.com/watch?v=Ucl1uu1JDlc&t=43s>
- 416. <https://www.youtube.com/watch?v=mqFx-TBzsdy&t=20s>
- 417. https://www.youtube.com/watch?v=aaJ07Uh_7Ns
- 418. <https://www.youtube.com/watch?v=MiuRn3Gyqck>
- 419. <https://www.youtube.com/watch?v=azZXYe0rHc>
- 420. <https://www.youtube.com/watch?v=srCiWiww-co&t=18s>
- 421. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c&t=8s
- 422. <https://www.youtube.com/watch?v=zfZgyBAjh2w>
- 423. <https://www.youtube.com/watch?v=pL6T8ugyPWo>

424. https://www.youtube.com/watch?v=GH_UhD4c1e0&t=30s
425. <https://www.youtube.com/watch?v=dV0racZLlro>
426. <https://www.youtube.com/watch?v=JC4ofjPwbHQ&t=19s>
427. <https://www.youtube.com/watch?v=DwXOEbQ40H4&t=11s>
428. <https://www.youtube.com/watch?v=wKL2VjW1LnE&t=45s>
429. <https://www.youtube.com/watch?v=Zzw-bfILB9c&t=9s>
430. <https://www.youtube.com/watch?v=4dnpHxTQZNU>
431. <https://www.youtube.com/watch?v=5QBXBPo5S7c&t=15s>
432. <https://www.youtube.com/watch?v=wXZH2s86tYs>
433. https://www.youtube.com/watch?v=TR_0seNHu3c&t=11s
434. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rzejM&t=15s>
435. <https://www.youtube.com/watch?v=yF3T7eyc7Eg>
436. <https://www.youtube.com/watch?v=wATaDVPeZ2M>
437. <https://www.youtube.com/watch?v=CvaCv93OgpA&t=10s>
438. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M&t=19s>
439. <https://www.youtube.com/watch?v=G8TyPFHxcHA>
440. <https://www.youtube.com/watch?v=FFEUiAWh0LsU&t=24s>
441. <https://www.youtube.com/watch?v=yIHd92iVndU&t=46s>
442. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSFl0Y&t=32s>
443. <https://www.youtube.com/watch?v=DwXOEbQ40H4&t=53s>
444. <https://www.youtube.com/watch?v=JsTWY5NsI7c&t=29s>
445. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo&t=17s>
446. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlb_uRBc&t=22s
447. https://www.youtube.com/watch?v=z_s9-CPBYAo&t=16s
448. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c&t=93s>
449. https://www.youtube.com/watch?v=lJDeNvna_A0&t=32s
450. <https://www.youtube.com/watch?v=2ICENBP6OtU&t=23s>
451. <https://www.youtube.com/watch?v=8HxXHTV4lKI&t=41s>
452. <https://www.youtube.com/watch?v=Uvw6GeDHr88&t=35s>
453. <https://www.youtube.com/watch?v=dlScN6-e6cc&t=27s>

- 454. <https://www.youtube.com/watch?v=Qc21Xuor4rY&t=27s>
- 455. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=173s>
- 456. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=87s>
- 457. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfl1DFqY&t=55s>
- 458. <https://www.youtube.com/watch?v=yWqkCXIxiam>
- 459. <https://www.youtube.com/watch?v=mZh9unWd08c&t=30s>
- 460. <https://www.youtube.com/watch?v=JuRSFVgdueE&t=100s>
- 461. https://www.youtube.com/watch?v=XW_sUWB-x94&t=15s
- 462. <https://www.youtube.com/watch?v=XV5Bp06DtMU&t=15s>
- 463. <https://www.youtube.com/watch?v=GxJQi3kFWZQ&t=46s>
- 464. <https://www.youtube.com/watch?v=JEffnVPWIVo&t=16s>
- 465. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx2WQHIWkql&t=9s>
- 466. <https://www.youtube.com/watch?v=IUjvUrsLw1U>
- 467. <https://www.youtube.com/watch?v=xgXiR2vBwRs>
- 468. <https://www.youtube.com/watch?v=uvjlML8tPKw&t=42s>
- 469. <https://www.youtube.com/watch?v=mqFx-TBzsdY&t=35s>
- 470. <https://www.youtube.com/watch?v=uAVHUCnxrj8>
- 471. <https://www.youtube.com/watch?v=zMBEbq5j-E8>
- 472. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M&t=55s>
- 473. https://www.youtube.com/watch?v=303HiHpLO_c&t=1044s
- 474. <https://www.youtube.com/watch?v=5QBXBPo5S7c&t=16s>
- 475. <https://www.youtube.com/watch?v=wluZFOPFxXc&t=53s>
- 476. <https://www.youtube.com/watch?v=hc0CHEv9wk0>
- 477. <https://www.youtube.com/watch?v=dTqMuNG9BFU>
- 478. <https://www.youtube.com/watch?v=KfvxatXz2p0&t=23s>
- 479. <https://www.youtube.com/watch?v=iVSW2RAT2WY>
- 480. <https://www.youtube.com/watch?v=hIQ6Ff2pXJ0>
- 481. <https://www.youtube.com/watch?v=uh0iGJfAXmY&t=23s>
- 482. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlb_uRBc&t=51s
- 483. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c&t=26s>

- 484. <https://www.youtube.com/watch?v=I7nAQERq9-Y&t=31s>
- 485. <https://www.youtube.com/watch?v=YJwfKVxvkm4&t=77s>
- 486. <https://www.youtube.com/watch?v=stoQN9t-0Xw&t=21s>
- 487. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rqejM&t=18s>
- 488. <https://www.youtube.com/watch?v=sjiDeE9sQKc&t=20s>
- 489. https://www.youtube.com/watch?v=_6J1GY-tfhY&t=227s
- 490. <https://www.youtube.com/watch?v=zfZgyBAjh2w&t=21s>
- 491. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c&t=31s
- 492. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSfl0Y&t=43s>
- 493. <https://www.youtube.com/watch?v=q5Wza96UPg8>
- 494. <https://www.youtube.com/watch?v=7Z4HqmLMAoA&t=14s>
- 495. https://www.youtube.com/watch?v=KtR35_Io_bM
- 496. <https://www.youtube.com/watch?v=mu7SKk7RSDg>
- 497. <https://www.youtube.com/watch?v=KogQ9HrlYXM&t=50s>
- 498. <https://www.youtube.com/watch?v=KECEYsJqXlg>
- 499. <https://www.youtube.com/watch?v=ynucea40qBI>
- 500. <https://www.youtube.com/watch?v=7Z4HqmLMAoA&t=25s>
- 501. https://www.youtube.com/watch?v=FEd_Uione60&t=16s
- 502. <https://www.youtube.com/watch?v=KfvxatXz2p0&t=45s>
- 503. <https://www.youtube.com/watch?v=o50abh59adg&t=13s>
- 504. <https://www.youtube.com/watch?v=XMpOPBL-Azw&t=11s>
- 505. https://www.youtube.com/watch?v=6guKaVW_VEM
- 506. <https://www.youtube.com/watch?v=Op4Q0-iOHHC&t=4s>
- 507. <https://www.youtube.com/watch?v=uocuwyKseNc&t=17s>
- 508. <https://www.youtube.com/watch?v=YJwfKVxvkm4&t=109s>
- 509. <https://www.youtube.com/watch?v=VqVPoRQ0oPY&t=14s>
- 510. <https://www.youtube.com/watch?v=Dd3AlVhO9R8&t=9s>
- 511. <https://www.youtube.com/watch?v=RBGkpouHEnc>
- 512. <https://www.youtube.com/watch?v=mZh9unWd08c&t=49s>
- 513. <https://www.youtube.com/watch?v=OGddbUMMLqM>

- 514. <https://www.youtube.com/watch?v=99daMbUMx38&t=17s>
- 515. <https://www.youtube.com/watch?v=bRcm4Nlack0>
- 516. https://www.youtube.com/watch?v=um5Aip_J_-Q
- 517. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo&t=17s>
- 518. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c&t=46s>
- 519. <https://www.youtube.com/watch?v=qI4OVzQN38Y>
- 520. <https://www.youtube.com/watch?v=vGwUd-iBnD4&t=34s>
- 521. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx2WQHIWkqI&t=27s>
- 522. <https://www.youtube.com/watch?v=CfPozsIglNI>
- 523. https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RaofGzs4&t=33s
- 524. <https://www.youtube.com/watch?v=UKwubRmKglQ&t=141s>
- 525. <https://www.youtube.com/watch?v=yhSepUu8muk>
- 526. <https://www.youtube.com/watch?v=ryXUfhlxtrI&t=16s>
- 527. <https://www.youtube.com/watch?v=DI2OpvPhDpk&t=10s>
- 528. <https://www.youtube.com/watch?v=veuxr1P1nHg&t=16s>
- 529. <https://www.youtube.com/watch?v=hc0CHEv9wk0&t=18s>
- 530. <https://www.youtube.com/watch?v=G6fYE3OiHG4>
- 531. <https://www.youtube.com/watch?v=kzhfuGEavX8&t=31s>
- 532. <https://www.youtube.com/watch?v=ntqndO0h3Eg>
- 533. <https://www.youtube.com/watch?v=uvY0VHogOxs>
- 534. <https://www.youtube.com/watch?v=JB28iMoDbBg&t=18s>
- 535. <https://www.youtube.com/watch?v=keUUUIMaTaA>
- 536. <https://www.youtube.com/watch?v=JRSLOO5ncw0>
- 537. <https://www.youtube.com/watch?v=Vk166YNXsE8&t=17s>
- 538. <https://www.youtube.com/watch?v=QVX6LTMKbAM&t=589s>
- 539. <https://www.youtube.com/watch?v=0UIWPnnA1a8>
- 540. <https://www.youtube.com/watch?v=nfJUeHPKJt0>
- 541. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=193s>
- 542. <https://www.youtube.com/watch?v=94zTV9m2RsY>
- 543. <https://www.youtube.com/watch?v=oggmDphG000&t=9s>

- 544. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM&t=72s>
- 545. <https://www.youtube.com/watch?v=9Acc3S0Ggwc>
- 546. <https://www.youtube.com/watch?v=NsgpGX6zMlk>
- 547. <https://www.youtube.com/watch?v=qI4OVzQN38Y&t=35s>
- 548. <https://www.youtube.com/watch?v=qiyvAmwmJiY>
- 549. https://www.youtube.com/watch?v=TdI_MFylZUY
- 550. <https://www.youtube.com/watch?v=yhSepUu8muk&t=19s>
- 551. <https://www.youtube.com/watch?v=qmVvjTKQdlQ&t=11s>
- 552. <https://www.youtube.com/watch?v=N-XS1PeFCMQ>
- 553. https://www.youtube.com/watch?v=sjRDqP_mjYE
- 554. <https://www.youtube.com/watch?v=ZBIY27v-WCU>
- 555. <https://www.youtube.com/watch?v=01izm0BfTT4>
- 556. <https://www.youtube.com/watch?v=rkEM-BjuoCs>
- 557. <https://www.youtube.com/watch?v=WozmwxbL1iY>
- 558. <https://www.youtube.com/watch?v=Rf6KoeUlzqg&t=15s>
- 559. <https://www.youtube.com/watch?v=keUUUIMaTaA&t=14s>
- 560. <https://www.youtube.com/watch?v=ZMwsygQNiFg>
- 561. <https://www.youtube.com/watch?v=JRSLO5ncw0&t=25s>
- 562. <https://www.youtube.com/watch?v=bAB6Re77-Do>
- 563. <https://www.youtube.com/watch?v=BfSw2er0v5s>
- 564. <https://www.youtube.com/watch?v=v3kWniHR264>
- 565. <https://www.youtube.com/watch?v=grGNU6nkHQ&t=12s>
- 566. <https://www.youtube.com/watch?v=LjW8H8QeqQE&t=23s>
- 567. <https://www.youtube.com/watch?v=gmgVOmvFENG>
- 568. <https://www.youtube.com/watch?v=E8HJVamNd9c>
- 569. <https://www.youtube.com/watch?v=GsRNPjGMkVQ>
- 570. <https://www.youtube.com/watch?v=SYSYBk4smhE&t=12s>
- 571. <https://www.youtube.com/watch?v=mNjfHI8886s>
- 572. <https://www.youtube.com/watch?v=96xdJf5IOgI>
- 573. <https://www.youtube.com/watch?v=4gIWUKxHtgI>

574. <https://www.youtube.com/watch?v=OABrIarEbYY&t=13s>
575. https://www.youtube.com/watch?v=AFGp_y8bq_U
576. <https://www.youtube.com/watch?v=ZXeoycLio1E&t=10s>
577. https://www.youtube.com/watch?v=SVNZ_mqmbIg
578. https://www.youtube.com/watch?v=MdiQZSAh8_s&t=44s
579. <https://www.youtube.com/watch?v=wtg9uD9x1Sw>
580. <https://www.youtube.com/watch?v=miX2W8ngNIY&t=12s>
581. <https://www.youtube.com/watch?v=GQT4FJypBHA>
582. https://www.youtube.com/watch?v=XBug8www_uc
583. <https://www.youtube.com/watch?v=6FppRuWChQ8>
584. <https://www.youtube.com/watch?v=akxi12w2jcQ>
585. <https://www.youtube.com/watch?v=v5nMweJU0LU&t=749s>
586. <https://www.youtube.com/watch?v=f7A8ln36ixM>
587. <https://www.youtube.com/watch?v=xLTh7JbL2F0>
588. <https://www.youtube.com/watch?v=NsgpGX6zMlk&t=19s>
589. <https://www.youtube.com/watch?v=fLLTNWb9xkQ>
590. <https://www.youtube.com/watch?v=Jqz2jpIKd00>
591. <https://www.youtube.com/watch?v=AJanzRyfZE4&t=16s>
592. <https://www.youtube.com/watch?v=mzF1uNyBoFo&t=10s>
593. <https://www.youtube.com/watch?v=w97g1DPeEKo&t=31s>
594. <https://www.youtube.com/watch?v=N-XS1PeFCMQ&t=18s>
595. <https://www.youtube.com/watch?v=WFddkkWUn8g&t=8s>
596. <https://www.youtube.com/watch?v=oi4SfcIgWuM>
597. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c&t=119s>
598. <https://www.youtube.com/watch?v=4dnpHxTQZNU&t=13s>
599. <https://www.youtube.com/watch?v=pfC28R7J630>
600. <https://www.youtube.com/watch?v=nTQXWOvn4ys>
601. <https://www.youtube.com/watch?v=uh0iGJfAXmY&t=43s>
602. <https://www.youtube.com/watch?v=bRcm4Nlack0&t=16s>
603. <https://www.youtube.com/watch?v=G6fYE3OiHG4&t=9s>

604. <https://www.youtube.com/watch?v=rk0BHchIJx0>
605. <https://www.youtube.com/watch?v=yn3gFjTY9Os>
606. <https://www.youtube.com/watch?v=wB9s8Ghny4>
607. https://www.youtube.com/watch?v=6guKaVW_VEM&t=16s
608. <https://www.youtube.com/watch?v=JttJ8umBmbc&t=36s>
609. <https://www.youtube.com/watch?v=uAVHUCnxrj8&t=22s>
610. <https://www.youtube.com/watch?v=WJoUf3xAvgc&t=13s>
611. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M&t=55s>
612. <https://www.youtube.com/watch?v=jcL7OgFhM3U&t=18s>
613. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rqejM&t=18s>
614. <https://www.youtube.com/watch?v=dm6DAqFWJec>
615. https://www.youtube.com/watch?v=_rdVNxjtMLs
616. <https://www.youtube.com/watch?v=HJvksIUKPoU&t=12s>
617. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=80s>
618. <https://www.youtube.com/watch?v=sjiDeE9sQKc&t=31s>
619. https://www.youtube.com/watch?v=_6J1GY-tfhY&t=243s
620. <https://www.youtube.com/watch?v=6vpwfYDu9KQ&t=16s>
621. <https://www.youtube.com/watch?v=GdBFinZ3Z8Q&t=22s>
622. <https://www.youtube.com/watch?v=gBCohUeuzpE>
623. <https://www.youtube.com/watch?v=lXSiqXrYBB8&t=19s>
624. <https://www.youtube.com/watch?v=99daMbUMx38&t=35s>
625. <https://www.youtube.com/watch?v=DI2OpvPhDpk&t=29s>
626. <https://www.youtube.com/watch?v=UKwubRmKglQ&t=160s>
627. <https://www.youtube.com/watch?v=QVX6LTMKbAM&t=616s>
628. <https://www.youtube.com/watch?v=k4gh9A7g82A&t=24s>
629. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c&t=70s>
630. <https://www.youtube.com/watch?v=G2oyg2q29Qk&t=11s>

e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it:

- rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” nonché presso il sito www.spikeslot.com tutti i propri video aventi contenuti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96;
- pagare la sanzione amministrativa di euro 700.000,00 (settecentomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96;

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 288/22/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 288 /22/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2022

IL PRESIDENTE f.f.
Laura Aria

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba